

## XVI.

## TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

Presidenza del Presidente TECCHIO.

**SOMMARIO.** — *Sunto di petizioni — Congedi — Presentazione del progetto di legge per la proroga del corso legale dei biglietti degli istituti di emissione — Comunicazione di un invito del Municipio d'Ivrea, per una rappresentanza all'inaugurazione del Monumento in quella città del generale Perrone, e proposta del Presidente approvata — Discussione dello stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1880 — Dichiarazione e riserve del Ministro delle Finanze e del Senatore Cambray-Digny Relatore — Approvazione dei capitoli di entrata e del progetto di legge relativo — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 13 novembre 1859, intorno alla composizione ed alle attribuzioni del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione — Approvazione dei primi quattro articoli — Considerazioni del Senatore Alfieri sull'art. 5. — Emendamento proposto dal Senatore Tabarrini, accettato dal Ministro della Pubblica Istruzione e dal Senatore Alfieri — Approvazione dell'art. 5 emendato, e dei successivi fino al 10 ultimo del progetto di legge — votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1880; Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1880; Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1880; Modificazioni alla legge 13 novembre 1859, intorno alla composizione ed alle attribuzioni del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione — Ripresa della discussione del progetto di legge per la facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio — Approvazione di variazioni ad alcuni articoli del nuovo Codice di commercio — Proposta del Senatore Corsi, Relatore, per il rinvio al Ministro di Grazia e Giustizia di alcune petizioni riguardanti lo stesso progetto di legge, approvata — Approvazione dei tre articoli del progetto di legge medesimo — Approvazione senza discussione del progetto di legge per un nuovo termine per l'inchiesta sull'esercizio delle strade ferrate e per l'esercizio provvisorio della rete dell'Alta Italia — Risultato delle votazioni fatte dianzi su quattro progetti di legge — Discussione dello schema di legge per la riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formale e sommario — Approvazione dell'art. 1 cogli articoli di riferimento del Codice di procedura civile — Proposta di emendamento all'art. 2 del Senatore Miraglia, Relatore, accettata dal Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'art. 2 coll'emendamento Miraglia — Approvazione senza discussione del progetto di legge relativo agli onorari degli avvocati e procuratori.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.  
Sono presenti i Ministri delle Finanze, della Istruzione Pubblica, di Agricoltura, Industria e Commercio, e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, VERGA dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

**Atti diversi.**

Lo stesso Senatore, *Segretario*, VERGA dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 9. Angelo Montebruni, in qualità di presidente di un Comizio della democrazia tenuto in Spezia, trasmette un voto del Comizio stesso per la sollecita approvazione del progetto di legge sulla riforma elettorale.

10. La Giunta comunale di Borgotaro porge al Senato istanza, onde ottenere che la strada interprovinciale Borgotaro-Bardi venga costruita entro il decennio 1881-90.

11. Il Comizio agrario di Mantova fa istanza onde ottenere che i fondi di quella provincia danneggiati dal gelo nelle viti vengano sgravati dall'imposta fondiaria in proporzione del danno sofferto.

12. La Giunta municipale di Catania, con sua deliberazione del 16 aprile 1880, si associa al voto espresso da alcuni cittadini di Aidone per l'aggregazione di questo Comune alla provincia di Catania.

Domandano un congedo i Senatori Longo e Grossi di giorni quindici, il primo per ragioni di ufficio, e il secondo per pubblico servizio; e il Senatore Scarabelli domanda pure un congedo di giorni quindici per intervenire al Congresso geologico. Questi congedi vengono dal Senato accordati.

**Presentazione di un progetto di legge.**

PRESIDENTE. Il signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio ha la parola.

MICELI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento sulla proroga del corso legale dei biglietti degli istituti di emissione. Prego il Senato di dichiarare di urgenza questo progetto di legge. Non ne adduco le ragioni, perchè sono note a tutti; pregherei anzi, per la fretta che c'incalza, che questo progetto di legge fosse mandato alla Commissione permanente di Finanze.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questo progetto di legge.

Il signor Ministro fa istanza perchè questo progetto di legge sia mandato alla Commissione permanente di Finanze.

Non essendovi opposizione, sarà inviato alla Commissione permanente di finanza.

Il Ministro fa pure istanza perchè venga dichiarato d'urgenza; e la ragione ne è evidente, perchè il termine che si tratta di prorogare scade domani.

Non essendovi opposizione, l'urgenza s'intende decretata.

**Comunicazione della Presidenza.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato un dispaccio e un telegramma inviati alla Presidenza dall'onorevole Sindaco d'Ivrea.

« Ivrea, 24 giugno 1880.

« ECCELLENZA,

« La città d'Ivrea decretava nel 1874 l'erezione di un monumento alla memoria del generale Ettore Perrone di S. Martino, caduto nella giornata di Novara mentre conduceva all'assalto contro il nemico le truppe della terza divisione.

« Coll'onore di questo suo concittadino, che dalla terra d'esilio non aveva mai cessato di pensare alla patria, e al primo suo appello corse e le portò nei Consigli del Governo e sui campi delle battaglie l'aiuto della sua intelligenza e del suo braccio, ed il sacrificio della sua nobile vita, la città d'Ivrea volle ricordare alle generazioni presenti ed avvenire come si debba amare e servire la patria.

« Ed oggi che il modesto monumento sta per scoprirsi, sente il dovere di rivolgersi al Senato del Regno, supplicandolo voglia accordarle l'onore di una rappresentanza alla funzione che, destinata a celebrare la virtù ed il sacrificio, non può avere auspici più favorevoli che quelli del primo Consesso del paese, quanto grande per la sua sapienza, altrettanto sublime ed onorando per la sua virtù e pel suo patriottismo.

« Gradisca, Eccellenza, l'omaggio del più profondo mio ossequio.

« Il Sindaco F. Rossi ».

Il telegramma è così concepito:

« Presidenza Senato. — Roma.

« Giorno inaugurazione, per errore ommesso lettera, 7 luglio, ore 11 ant., arrivo primo convoglio 9.10 ant. Ringraziamenti.

« Sindaco Rossi ».

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

Se nessuno presenta speciali proposte, la Presidenza provvederà perchè il Senato venga rappresentato alla inaugurazione del monumento da un Vicepresidente e da tre altri Senatori.

Se non vi sono opposizioni, questo partito s'intenderà approvato.

**Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1880 (N. 27).**

PRESIDENTE. Prima di intraprendere la votazione a scrutinio segreto dei due Bilanci votati nella seduta di ieri per alzata e seduta, sarebbe opportuno a mio avviso di procedere alla discussione del progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1880.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. Se il Senato lo consente si omette la lettura preliminare della relativa Tabella, la quale è già sotto gli occhi di ciascuno dei Senatori, e saranno letti un per uno i capitoli della medesima al momento della discussione particolare.

È aperta la discussione generale.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io ho potuto appena leggere l'importante Relazione della Commissione permanente di Finanze sul Bilancio dell'entrata, la quale, come al solito, è lavoro degno dell'ingegno e della grande perizia del Relatore.

Però io devo fare le più ampie riserve sui punti principali di questa Relazione.

Non è ora il momento di fare una larga discussione finanziaria in Senato, mentre sta per aprirsi innanzi all'altro ramo del Parlamento; stringe il tempo, e il Bilancio è necessario che sia votato senza indugio.

D'altra parte, le più importanti questioni che sono trattate nella Relazione della Commissione non sono nuove, ma furono altra volta discusse in quest'Aula; sono state dibattute anche altrove, e verrà tempo in cui potranno essere novamente esaminate dal Senato.

Io pregherei il Senato a prendere atto di queste mie riserve, ritenendo che in una pros-

sima occasione, sia pure quella del Bilancio definitivo che verrà a giorni in discussione, si potrà di nuovo discutere tutta la questione della finanza, come è regolare, anche in quest'alta Assemblea.

Debbo per altro dichiarare che io convengo in alcuni degli apprezzamenti contenuti nella Relazione, quanto alla previsione del prodotto di alcune entrate, ed è perciò che col progetto di Bilancio definitivo io proporrò congrue diminuzioni nella previsione dell'entrata delle dogane, de'tabacchi e de'sali, ma nel tempo stesso per le medesime ragioni di fatto che m'inducono a proporre diminuzione su questi cespiti di entrate erariali proporrò anche degli aumenti per alcuni altri di cui non si fa menzione nella Relazione della Commissione permanente di Finanze, cioè sull'imposta di ricchezza mobile, sulla tassa di successione, sul registro, sul bollo e sul lotto. Di modo che col Bilancio definitivo, fatta la compensazione degli aumenti e delle diminuzioni, verrà sostanzialmente migliorata la nostra situazione finanziaria.

Non posso però accettare gli apprezzamenti della Commissione permanente di Finanza intorno alla entrata del macinato; ed anche di ciò credo che si potrà discutere allorquando verrà innanzi al Senato il progetto del Bilancio definitivo pel 1880. Con queste dichiarazioni prego il Senato di riservare la discussione sulle varie quistioni, e di passare alla votazione del Bilancio.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. La Commissione di Finanze doveva senza dubbio aspettarsi che in questo momento non si sarebbe potuto fare una discussione profonda su tutte le questioni che essa ha dovuto svolgere.

Però, il Senato non vorrà condannarla se, trattandosi di informarlo dei di lei apprezzamenti sopra le entrate dello Stato, essa non ha creduto di fare una semplice Relazione di forma.

Riconoscendo che non vi sarebbe il tempo oggi di andare a fondo nelle questioni sollevate, riconoscendo anche che in presenza di una prossima discussione finanziaria nell'altro ramo del Parlamento non sarebbe il caso di intraprenderne una prima in Senato, noi ben volentieri accettiamo le riserve dell'onorevole

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

signor Ministro e siamo pronti a rimandare all'epoca del Bilancio definitivo dell'entrata pel 1880 la discussione di tutti i punti sui quali, me lo permetta il signor Ministro, io sono pronto a sostenere le opinioni manifestate dalla Commissione.

Ringrazio il signor Ministro delle cortesi espressioni che ha usato a mio riguardo.

Vedremo gli aumenti che verranno nel Bilancio definitivo; nessuno più di noi sarà sod-

disfatto se questi aumenti basteranno a compensare le diminuzioni che abbiamo dovuto notare.

Dopo ciò non mi resta altro che rimettermi alla saviezza del Senato.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola sulla discussione generale, la dichiaro chiusa e si procede alla lettura dei capitoli.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

## TITOLO I.

**Entrata ordinaria**CATEGORIA PRIMA. — *Entrate effettive.***Redditi patrimoniali dello Stato.**

	Rendite di stabili ed altri capitali appartenenti al Demanio dello Stato	8,036,820 87
2	Proventi dei canali Cavour . . . . .	2,647,952 47
3	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	10,554,229 76
4	Rendite di beni di enti morali amministrati dal Demanio dello Stato.	931,476 »
5	Ricapero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi . .	405,320 45
6	Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro. . . .	195,000 »
6 bis	Interessi dovuti dall'amministrazione del Fondo per il Culto sui crediti del Tesoro . . . . .	990,000 »
7	Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al Demanio nazionale in forza della legge 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 . . . . .	3,225,000 »
8	Interessi sul prezzo o parte del prezzo dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico . . . . . (Approvato).	7,500,000 »
		<hr/>
		34,485,799 55

**Contributi.***Imposte dirette.*

9	Imposta sui fondi rustici . . . . .	123,820,000 »
10	Imposta sui fabbricati . . . . .	61,825,000 »
11	Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . . (Approvato).	175,300,753 52
		<hr/>
		360,945,753 52

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

*Tasse sugli affari.*

12	Tassa sulle successioni . . . . .	26,000,000 »
13	Tassa sui redditi delle manomorte . . . . .	5,970,300 »
14	Tassa sulle società commerciali ed industriali, ed altri istituti di credito	4,400,000 »
15	Tassa di registro . . . . .	53,000,000 »
16	Tasse ipotecarie . . . . .	5,050,000 »
17	Carta bollata e bollo . . . . .	39,500,000 »
18	Concessioni diverse governative . . . . .	4,600,000 »
19	Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie . . . . .	13,350,000 »
20	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero . . . . . (Approvato).	1,060,000 »
		<hr/>
		152,930,300 »

*Tasse di consumo.*

21	Tassa sulla macinazione del grano . . . . .	59,000,000 »
22	Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, della birra, delle acque gazose, delle polveri da fuoco, della cicoria preparata e dello zucchero indigeno . . . . .	4,725,000 »
23	Dogane e diritti marittimi . . . . .	122,100,000 »
24	Dazi interni di consumo . . . . .	69,634,757 »
25	Tabacchi . . . . .	110,545,000 »
26	Sali . . . . . (Approvato).	81,500,000 »
		<hr/>
		447,504,757 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

<i>Tasse diverse.</i>		
27	Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni . . . . .	3,800,000 »
28	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte . . . . .	2,000 »
29	Lotto . . . . . (Approvato).	68,000,000 »
		71,802,000 »
<b>Proventi di servizi pubblici.</b>		
30	Poste . . . . .	28,200,000 »
31	Telegrafi . . . . .	8,797,550 »
32	Proventi di strade ferrate di proprietà dello Stato . . . . .	36,356,900 »
33	Proventi delle cancellerie giudiziarie . . . . .	6,200,000 »
34	Tasse e proventi vari riscossi dagli agenti demaniali. . . . .	3,022,000 »
35	Diritti di verificaione dei pesi e delle misure . . . . .	1,550,000 »
36	Diritti ed emolumenti catastali . . . . .	1,500,000 »
37	Saggio e garanzia dei metalli preziosi. . . . .	120,000 »
38	Proventi eventuali delle zecche . . . . .	50,000 »
39	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici . . . . .	250,000 »
40	Canone della <i>Gazzetta Ufficiale del Regno</i> , e prodotto del supplemento ai fogli periodici provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari . . . . .	720,000 »
41	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie e diverse . . . . .	1,606,000 »
42	Proventi delle carceri . . . . .	3,850,000 »
43	Introiti sanitari . . . . .	577,900 »
44	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare . . . . .	60,000 »
45	Annualità a carico di società e stabilimenti industriali diversi per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo. . . . . (Approvato).	220,000 »
		93,080,350 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

**Rimborsi e concorsi nelle spese.**

46	Contributi diversi per spese telegrafiche . . . . .	313,000 »
47	Ricupero di spese anticipate dalla direzione generale delle imposte dirette per volture catastali fatte d'ufficio . . . . .	10,000 »
48	Ricupero di spese di giustizia e di coazione . . . . .	554,000 »
49	Ricupero di spese di perizia per la tassa sul macinato ai sensi dello articolo 18 del testo di Legge approvato col Regio Decreto 13 settembre 1874, n. 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei molini, a sensi dell'articolo 165 del Regolamento approvato col Regio Decreto 13 settembre suddetto, n. 2057 . . . . .	40,000 »
50	Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del bilancio dello Stato. . . . .	14,854,432 48
51	Ricupero di spese anticipate dalla direzione generale delle imposte dirette per effetto delle eseguite operazioni di identificazione dei beni devoluti per legge al demanio . . . . .	800,000 »
52	Rimborso di spese per l'amministrazione dei beni, diritti e rendite tenute dagli uffici finanziari per conto del fondo per il culto . . . . .	140,000 »
53	Entrate eventuali per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo (Approvato). . . . .	1,500,000 »
		18,211,432 48

**Entrate diverse.**

54	Quota devoluta al Tesoro dello Stato sui profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti . . . . .	1,500,000 »
55	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione a termini di legge . . . . .	1,118,750 »
56	Crediti diversi dell'amministrazione demaniale . . . . .	700,000 »
57	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali . . . . .	3,400,000 »
58	Vendita di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro) . . . . .	1,812,000 »
59	Prezzo ricavato dalla vendita degli oggetti fuori d'uso, proveniente da servizi dell'amministrazione demaniale . . . . . (Approvato).	10,000 »
		8,540,750 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro.</i>		
60	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	10,724,722 06
61	Interessi sui titoli di rendita in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a favore del consorzio delle banche d'emissione (Art. 3 della legge 30 aprile 1874, n. 1920). . . . .	43,234,008 90
62	Interessi sui titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro . . . . .	5,578 64
63	Interessi semestrali delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate . . . . .	4,409,075 44
64	Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento di beni ecclesiastici. . . . .	179,025 »
65	Rimborsó degl'interessi e della estinzione del prestito nazionale . . . . .	21,627,246 29
66	Imposta fondiaria sui beni demaniali e dell'asse ecclesiastico — Fondi rustici . . . . .	2,040,000 »
67	Imposta fondiaria sui beni demaniali e dell'asse ecclesiastico — Fabbricati . . . . .	1,463,027 91
68	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a favore del consorzio delle banche d'emissione e di quelli di proprietà del Tesoro vincolati, e delle obbligazioni sui beni ecclesiastici non alienate o ricevute in pagamento di beni . . . . . (Approvato).	7,273,335 02
		90,956,019 26
TITOLO II.		
<b>Entrata straordinaria</b>		
CATEGORIA PRIMA. — <i>Entrate effettive.</i>		
<b>Redditi patrimoniali dello Stato.</b>		
69	Interessi del 4 per cento a carico del municipio di Bari sulla somma di lire 382,498 08 spesa per opere di quel porto (Legge 14 agosto 1870, n. 5823) . . . . .	15,299 92
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		15,299 92

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

	<i>Riporto</i> . . . . .	15,299 92
70	Contributo dovuto dalla Società delle ferrovie meridionali in compenso del passaggio della ferrovia Foggia-Napoli sul tronco Foggia-Candela, giusta la Convenzione approvata con Regio Decreto 12 luglio 1868, n. 4535 . . . . .	36,000 »
71	Interessi relativi alle obbligazioni delle strade ferrate romane a credito dello Stato per gli anni 1873-74-75. . . . . (Approvato).	<i>per memoria</i>
		51,299 92
<b>Contributi.</b>		
72	Debiti dei Comuni per dazio di consumo . . . . . (Approvato).	30,000 »
<b>Rimborsi e concorsi nelle spese.</b>		
73	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie . . . . .	1,606,273 38
74	Rimborso della spesa del Tevere (Art. 4 della legge 30 giugno 1876, n. 3201) . . . . .	396,750 »
75	Concorsi dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi . . . . .	270,895 »
76	Ampliamento e sistemazione del porto di Genova (In conto del dono di 20 milioni del duca di Galliera) . . . . .	3,000,000 »
77	Rimborso del comune di Genova fino alla concorrenza di un milione di lire per la spesa di costruzione dei locali per l'impianto del servizio doganale (Art. 8 della Convenzione approvata colla legge 9 luglio 1876, n. 3230) . . . . .	<i>per memoria</i>
78	Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia . . . . .	394,920 »
79	Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi, ed altro per le opere di bonifiche . . . . .	749,000 »
80	Rimborsi diversi straordinari . . . . . (Approvato).	482,654 52
		6,900,492 90

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

<b>Entrate diverse.</b>		
81	Ricavo per alienazioni di navi (Legge 31 marzo 1875, n. 2423).	<i>per memoria</i>
82	Utile che si presume ricavare dall'alienazione della rendita assegnata alla Banca nazionale per l'operazione di conversione del prestito nazionale 1866. (Approvato).	15,000,000 »
		<hr/> 15,000,000 »
CATEGORIA SECONDA. — <i>Movimento di capitali.</i>		
<b>Vendita di beni ed affrancamento di canoni.</b>		
83	Restituzione per parte della Società anonima per la vendita dei beni demaniali delle somme pagate a carico del bilancio dello Stato per l'estinzione delle sue obbligazioni . . . . .	14,140,000 »
84	Capitale ricavabile da affrancazione di canoni, censi, ecc. . . . .	45,000 »
85	Affrancamento del Tavoliere di Puglia. . . . .	513,400 »
86	Capitale, prezzo ed interessi della vendita straordinaria dei beni dello Stato senza l'intervento della Società anonima . . . . .	1,500,000 »
87	Prezzo interessi ed accessori di beni espropriati ai debitori per imposte e devoluti al Demanio dello Stato e riscattati dai debitori medesimi o dai loro creditori a forma dell'articolo 57 della legge 20 aprile 1871, n. 192 . . . . .	30,000 «
88	Prodotto della vendita dei beni provenienti dell'Asse ecclesiastico . . . . .	17,584,700
89	Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi (Legge 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870) (Approvato).	250,000 »
		<hr/> 34,063,100 »
<b>Riscossione di crediti.</b>		
90	Rimborso allo Stato per parte delle provincie di Avellino, Benevento, Caserta e Campobasso delle spese anticipate per la costruzione della strada provinciale Vitulanese da Montesarchio a Pontelandolfo . . . . .	89,250 »
91	Rimborso delle anticipazioni fatte dal Governo a società ferroviarie . . . . .	343,683 18
92	Riscossione di crediti diversi . . . . .	52,429 62
93	Rimborso al Tesoro dello Stato da farsi dal commissario regio per la disciolta Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma della somma anticipata dal Governo (Articolo 15 della legge 19 giugno 1873, n. 1402). (Approvato).	<i>per memoria</i>
		<hr/> 485,362 80

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

**Accensione di debiti.**

94	Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici. . . . .	14,181,750 »
95	Capitale prezzo ed interessi della vendita dei beni appartenenti ad enti amministrati da convertirsi in rendita del debito pubblico intestata agli enti morali creditori. . . . .	400,000 »
96	Prodotto del collocamento di titoli speciali di rendita da emettersi a termini della legge 30 giugno 1876, n. 3201, per la prima serie dei lavori del Tevere . . . . . (Approvato).	<i>per memoria</i>
		<hr/> 14,581,750 » <hr/>
<b>CATEGORIA TERZA. — Costruzione di strade ferrate.</b>		
97	Rimborsi e concorsi dai comuni e dalle provincie o per essi dalla cassa ferroviaria . . . . .	2,422,380 »
98	Prodotto del nuovo titolo ferroviario da emettersi in virtù dell'art. 28 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 . . . . . (Approvato).	62,000,000 »
		<hr/> 64,422,380 » <hr/>

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

**RIASSUNTO**

**TITOLO I.**

**Entrata ordinaria**

CATEGORIA PRIMA. — *Entrate effettive.*

Redditi patrimoniali dello Stato . . . . .	34,485,799 55
Contributi { <i>Imposte dirette</i> . . . . .	360,945,753 52
{ <i>Tasse sugli affari.</i> . . . . .	152,930,300 »
{ <i>Tasse di consumo.</i> . . . . .	447,504,757 »
{ <i>Tasse diverse</i> . . . . .	71,802,000 »
Proventi di servizi pubblici . . . . .	93,080,350 »
Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . .	18,211,432 48
Entrate diverse . . . . .	8,540,750 »
<hr/>	
TOTALE della categoria prima . . . . .	1,187,501,142 55
<hr/>	
CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro.</i> . . . . .	90,956,019 26
<hr/>	
TOTALE del titolo primo — <i>Entrata ordinaria</i> (Approvato). . . . .	1,278,457,161 81
<hr/>	

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

TITOLO II.	
<i>Entrata straordinaria</i>	
CATEGORIA PRIMA. — <i>Entrate effettive.</i>	
Redditi patrimoniali dello Stato . . . . .	51,299 92
Contributi . . . . .	30,000 »
Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . .	6,900,492 90
Entrate diverse . . . . .	15,000,000 »
	21,981,792 82
CATEGORIA SECONDA. — <i>Movimento di capitali.</i>	
Vendita di beni ed affrancamento di canoni . . . . .	34,063,100 »
Riscossione di crediti . . . . .	485,362 80
Accensione di debiti . . . . .	14,581,750 »
	49,130,212 80
CATEGORIA TERZA. — <i>Costruzione di strade ferrate</i> . . . . .	64,422,380 »
TOTALE del titolo secondo — <i>Entrata straordinaria</i> (Approvato).	135,534,385 62

PRESIDENTE. Si rileggeranno ora gli articoli del progetto di legge per porlo ai voti.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Art. 1.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1880, il Governo del Re accerterà e riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni specie, provvederà allo smaltimento dei generi di privata secondo le tariffe vigenti e farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, giusta lo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È mantenuto anche per l'anno 1880 l'aumento d'imposta di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, ed all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784.

(Approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento ligure piemontese restano fissati pel 1880 nella misura in cui furono applicati nel 1875, 1876, 1877, 1878 e 1879, in esecuzione delle leggi 30 giugno 1872, n. 804, 23 dicembre 1875, n. 2857, 30 dicembre 1876,

n. 3587, 26 dicembre 1877, n. 4209, e 10 aprile 1879, n. 4823.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato ad alienare le tre cannoniere *Ardita*, *Veloce* e *Confianza* riconosciute inservibili alla marina militare, con facoltà di omettere per tale vendita la formalità dei pubblici incanti prescritta dalla legge di contabilità generale.

Le somme ricavate dall'alienazione di dette tre cannoniere saranno imputate al capitolo « *Ricavo per alienazioni di navi* » inscritto nella parte straordinaria del bilancio dell'entrata.

(Approvato).

Art. 5.

È continuata al Ministro delle finanze la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni demandabili alle banche ed ai banchi di emissione.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere del Gran Libro del debito pubblico e ad alienare invece dei titoli ferroviari contemplati dall'art. 28 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, tanta rendita consolidata 5 0/0, quanta basti a ricavare la somma di 62 milioni necessaria per far fronte nel 1880 alla spesa da iscriversi nel Bilancio dei Lavori Pubblici, a termini dell'articolo 24 della legge suddetta.

La Cassa dei depositi e prestiti farà coi propri fondi, anzichè colla negoziazione dei titoli ferroviari avanti detti, i prestiti necessari alle provincie, ai comuni ed ai loro consorzi per procurarsi nell'anno 1880 le somme occorrenti per il pagamento dei concorsi e delle anticipazioni di cui agli articoli 4, 5, 11, 15 e 31 della legge sopradetta.

Tali prestiti saranno fatti colle norme stabilite dalle leggi del 17 maggio 1863, n. 1270, e 27 maggio 1875, n. 2779.

(Approvato).

**Discussione del progetto di legge sulla modificazione della Legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione e alle attribuzioni del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione (N. 6).**

PRESIDENTE. Ora, innanzi che si venga all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei tre progetti di Bilancio approvati per alzata e seduta, se non vi sono opposizioni, si aprirà la discussione sul progetto di legge relativo alla « Modificazione della legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione ed alle attribuzioni del Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

Si dà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola, la discussione generale è chiusa e si passa alla discussione degli articoli:

Art 1.

Le disposizioni della legge 13 novembre 1859, concernenti il Consiglio superiore della pubblica istruzione avranno vigore in tutto il Regno colle modificazioni seguenti.

Tutte le disposizioni di detta legge che riguardano il Consiglio superiore, saranno pubblicate in appendice alla legge presente.

(Approvato).

Art. 2.

Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di trentadue membri, oltre il Ministro che lo presiede.

Sedici tra questi sono liberamente scelti dal Ministro, che li propone alla nomina regia. Gli altri sedici saranno designati al Ministro per la relativa proposta dai professori ordinari e straordinari dei Corpi scientifici sotto indicati e nelle proporzioni seguenti:

Quattro dai professori delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, istituto tecnico superiore di Milano, scuole di applicazione, e sezione di scienze naturali dell'istituto superiore di Firenze;

Quattro dai professori delle Facoltà di filosofia

e lettere, accademia scientifico-letteraria di Milano, e sezione corrispondente dell'istituto superiore di Firenze;

Quattro dai professori delle Facoltà di diritto;

Quattro dai professori delle Facoltà di medicina, sezione di medicina dell'istituto superiore di Firenze, e scuole superiori di veterinaria.

I professori di chimica farmaceutica voteranno nelle Facoltà di medicina.

I professori della scuola di agricoltura di Pisa voteranno nelle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di quella università.

(Approvato).

### Art. 3.

A questo effetto, nel giorno che verrà fissato dal Ministro, le Facoltà saranno convocate separatamente dai rispettivi presidi, e lo scrutinio si farà in ciascuna di esse per mezzo di schede segrete.

Ogni scheda dovrà contenere un numero di nomi uguale a quello dei posti assegnati nel Consiglio superiore agli studi che la Facoltà rappresenta. Uno solo di questi nomi potrà essere preso nella Facoltà stessa e fra i titolari dello stesso insegnamento nelle diverse Facoltà.

Le schede saranno trasmesse in piego sigillato dal preside al rettore, e da esso al Ministro.

Le stesse norme saranno seguite per gli istituti e scuole superiori assimilate di cui è fatta menzione nell'articolo precedente.

Lo spoglio dei voti si farà dal Consiglio superiore in seduta ordinaria, e le risultanze ne saranno registrate nel processo verbale della seduta.

(Approvato).

### Art. 4.

Potrà dal Ministro essere proposto per la nomina chi abbia ottenuto un numero di voti uguali al terzo almeno dei votanti. Quando questo numero non sia raggiunto, si formerà una lista con tre nomi per ciascheduno dei posti da conferirsi, cominciando da quelli che avranno ottenuto un numero maggiore di voti, e si farà luogo a un secondo scrutinio, nel quale il voto non potrà esser dato se non a chi sia compreso nella suddetta lista.

A parità di voti tra insegnanti ufficiali sarà preferito il maggiore di grado, e nello stesso grado l'anziano di nomina. Tra le persone estranee all'insegnamento ufficiale, come tra esse e gli insegnanti ufficiali, l'anziano di età.

(Approvato).

### Art. 5.

Tutti i consiglieri durano in ufficio quattro anni e non possono essere confermati. Possono bensì essere nuovamente nominati dopo due anni dal giorno della loro cessazione.

La scadenza nei primi tre anni è determinata dalla sorte, rinnovandosi di anno in anno un quarto dei consiglieri. Il sorteggio si fa separatamente per ciascheduna delle categorie di di cui si compone il Consiglio, in guisa che esse vi rimangano sempre nella stessa proporzione.

(Approvato).

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Non vorrei essere tacciato di ostinazione, ma il tempo che è passato dacchè il Senato deliberò una prima volta sopra questo progetto di legge non mi ha fatto mutare il pensiero per il quale io aveva chiesto che fosse modificato questo articolo.

Io non mi sono potuto persuadere dell'utilità, nè della convenienza di limitare la libertà di un Corpo elettivo così cospicuo come quello che sarà chiamato a eleggere una parte notevole del futuro Consiglio superiore, impedendo a questo Corpo elettivo di confermare i propri eletti.

Io confesso che mi pare doversi scrupolosamente rispettare la piena libertà degli elettori in ogni caso, ma tanto più quando si tratta di criteri tecnici che sono così determinati, come lo sono quelli che devono suggerire ai rappresentanti riconosciuti della scienza nel nostro paese, di scegliere fra loro stessi coloro che credono più degni di parlare a nome di tutti nel Consiglio superiore dell'Istruzione Pubblica. Io non posso intendere quale ragione vi sia di supporre che quegli che è stato scelto una volta, quando nessun caso sia intervenuto per mutare l'opinione dei suoi colleghi, debba essere posposto ad altri.

Se intervenisse qualcuno di questi casi, se

cioè gli elettori del Consiglio superiore credero di evitare la rielezione, io non vedo nessuna ragione d'impedir loro questa piena libertà di scelta; ma io non vedo nemmeno quale sia per altra parte la ragione di imporre loro di scegliere Tizio piuttosto che Sempronio, unicamente perchè quattro anni prima hanno scelto piuttosto Sempronio che Tizio. Epperò, per quanto io abbia desiderato di arrendermi alle ragioni che mi erano state opposte allora, anche per non prolungare una discussione che tutti desideravano di veder prontamente terminata, poichè oggi s'offre l'occasione di richiamare l'attenzione dei colleghi su questo punto, io voglio sperare che perdureranno la mia insistenza, tanto più che ciò non potendo turbare per nulla, io credo, il corso regolare e rapido di questo progetto di legge in seno al Parlamento, il Senato non vorrà dissentire dall'ammettere che i chiarissimi elettori del Consiglio superiore non sieno impediti dal confermare il mandato, quando lo credano opportuno, come non è loro imposto di confermarlo, quando per una ragione qualunque credano di non doverlo fare.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Le considerazioni fatte dall'on. Senatore Alfieri hanno assai peso, e non è questa la prima volta che il divieto della rielezione e della riconferma fu soggetto di esame e di discussione in seno all'Ufficio Centrale.

Anzi, per essere sinceri, bisogna dire che nell'Ufficio Centrale, tanto la maggioranza quanto la minoranza, si trovarono concordi nello stabilire questo principio, inquantochè parve allora che si dovesse in qualche maniera riparare ad uno degli effetti più gravi che derivarono dall'applicazione dell'antica legge, che era la immobilizzazione del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione. Per un lasso di tempo non breve si videro sempre sedere in esso i medesimi uomini, i quali, per quanto ragguardevolissimi, pure si consumavano in un ufficio reso quasi perpetuo.

Pareva dunque che a questo rimprovero, che si faceva dall'opinione generale alla legge antica, si dovesse in qualche maniera riparare.

Tanto maggiore era la ragione che consi-

gliava di porre questa remora alla rielezione ed alla riconferma, quando nel primo progetto, come rammenterò il Senato, avevamo stabilito la durata in ufficio dei consiglieri per otto anni. Ora, quando non ci fosse stato il divieto per la rielezione o per la conferma di un consigliere, esso avrebbe potuto rimanere in carica per sedici e anche per ventiquattro anni, che è gran parte della vita scientifica di un uomo.

Modificata in questa parte la legge nella pubblica discussione innanzi al Senato, e ridotta la permanenza in Consiglio a quattro anni, si vide che i due anni di divieto fra una nomina e l'altra erano forse soverchi; ma il principio del divieto per altro non si volle abbandonare.

Farò notare anche all'on. Senatore Alfieri che se questo principio pone un certo limite alla libertà elettiva dei professori delle Università e degli Istituti superiori, i quali, a norma di questa legge, contribuiscono alla formazione del Consiglio superiore, pone anche un freno all'arbitrio del Ministro; perchè non sono tutti elettivi i membri del Consiglio, ma vi sono anche quelli a nomina governativa.

Ora, questo divieto tanto vale per gli elettivi, quanto per i nominati dal Ministro.

E se nell'un caso può temersi che paralizzi alquanto la libertà degli elettori, dall'altro frena la volontà del Ministro di mantenere sempre le stesse persone nel Consiglio superiore.

Credo per altro che ci potrebbe essere una via di mezzo ora che gli otto anni di durata nell'ufficio sono ridotti a quattro.

Si potrebbe limitare ad un anno solo il divieto, e così vorrei sperare che l'on. Alfieri potesse chiamarsi soddisfatto; mentre lo sarebbe del pari l'Ufficio Centrale, perchè si manterrebbe nella legge un principio che tanto alla maggioranza, quanto alla minoranza parve essenziale e rispondente ad un'opinione che si era oramai manifestata.

Queste sarebbero le proposte dell'Ufficio Centrale.

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. L'onorevole Relatore ha così bene espresso l'opinione dell'Ufficio Centrale, che io non saprei proprio che cosa aggiungere.

Dichiaro che avendo il Senato ridotto la durata in ufficio a quattro anni, si doveva pure ridurre il termine entro il quale i consiglieri non possono essere nuovamente nominati.

Perciò io acconsento che si riduca il termine del divieto della loro nuova nomina ad un solo anno.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. L'art. 5 verrebbe quindi modificato così:

« Tutti i consiglieri durano in ufficio quattro anni e non possono essere confermati.

Possono bensì essere nominati dopo *un anno* dal giorno della loro cessazione, ecc. »

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Nel mio modo di vedere la fiducia non si deve imporre; ma non posso a meno di essere rimessivo di fronte all'opinione di così autorevoli miei Colleghi che si trovano nel nostro Ufficio Centrale e che vedo d'accordo coll'onorev. signor Ministro; e quindi concordo nella modificazione acconsentita dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Adunque pongo ai voti l'art. 5 colla modificazione proposta dall'Ufficio Centrale ed accettata dal signor Ministro. Ne dò lettura:

#### Art. 5.

Tutti i consiglieri durano in ufficio quattro anni e non possono essere confermati. Possono bensì essere nuovamente nominati dopo un anno dal giorno della loro cessazione.

La scadenza nei primi tre anni è determinata dalla sorte, rinnovandosi di anno in anno un quarto dei consiglieri. Il sorteggio si fa separatamente per ciascheduna delle categorie di cui si compone il Consiglio, in guisa che esse vi rimangano sempre nella stessa proporzione.

Chi approva quest'articolo è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il Consiglio si raduna due volte l'anno, ma può essere convocato straordinariamente.

Una Giunta di quindici membri, scelti dal

Ministro tra i consiglieri, provvede alla spedizione degli affari correnti.

I membri della Giunta sono distribuiti in sezioni in guisa da rappresentare equamente tutti i gradi dell'insegnamento.

Un consigliere può appartenere nel tempo stesso a più d'una sezione.

Un decreto reale provvederà al regolamento della Giunta, e fisserà le indennità ed i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio nell'esercizio effettivo delle loro funzioni.

(Approvato).

#### Art. 7.

Sono riservati al Consiglio plenario:

1. I pareri da darsi a richiesta del Ministro sopra proposte di legge e provvedimenti generali sull'ordinamento degli studi, lo stato degli insegnanti e le norme da seguirsi per la loro nomina;

2. Gli atti richiesti dalla legge e devoluti al Consiglio superiore pel conferimento delle cattedre e per l'abilitazione al libero insegnamento;

3. I giudizi sulle colpe dei professori universitari che importino la loro deposizione, o la sospensione per un tempo maggiore di due mesi;

4. Le relazioni periodiche sulle condizioni dello insegnamento pubblico, e della coltura nazionale, colle opportune osservazioni e proposte.

(Approvato).

#### Art. 8.

La disposizione dell'articolo 62 della legge 13 novembre 1859, per la quale un membro del Consiglio superiore deve necessariamente far parte delle Commissioni per i concorsi alle cattedre universitarie, ed averne la presidenza, è abrogata.

La relazione e i verbali dei concorsi alle cattedre universitarie sono trasmessi al Consiglio superiore, che li rassegna al Ministro colle proprie osservazioni, ove occorran.

(Approvato).

## Art. 9.

Le particolari disposizioni tuttora vigenti in qualunque parte del Regno, in ordine alla costituzione del Consiglio superiore e alle sue attribuzioni sono abrogate.

(Approvato).

## Art. 10.

La presente legge andrà in vigore col 1° novembre 1880.

L'attuale Consiglio continuerà a esercitare le sue attribuzioni, in conformità delle leggi vigenti, fino alla costituzione definitiva del nuovo.

(Approvato).

Ora dunque si procede allo scrutinio segreto dei due stati di prima previsione discussi nella tornata di ieri, e dei progetti di legge di cui si è fatto testè la discussione ed approvazione.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi, fa l'appello nominale).

**Seguito della discussione del progetto di legge:  
Facoltà al Governo di pubblicare e mettere  
in esecuzione un nuovo Codice di commercio.**

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sul seguente progetto di legge: Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio.

La Commissione ha compito il mandato che le fu affidato.

L'articolo 95 dice:

Gli atti suddetti, ed in generale tutti i cambiamenti introdotti nelle disposizioni dell'atto costitutivo o dello Statuto delle Società in accomandita per azioni e delle Società anonime devono risultare da deliberazione presa in conformità delle prescrizioni della legge, e dell'atto costitutivo o dello Statuto, e depositata nella cancelleria del Tribunale di commercio per la trascrizione nel registro delle Società, e per la pubblicazione secondo le disposizioni degli articoli 90, 93, 94.

La Commissione propone la seguente variante:

Gli atti suddetti, ed in generale tutti i cambiamenti introdotti nelle disposizioni dell'atto

costitutivo o dello Statuto delle Società in accomandita per azioni, e delle Società anonime, devono risultare da deliberazione presa in conformità delle prescrizioni della legge e dell'atto costitutivo o dello Statuto, e depositata nella cancelleria del Tribunale civile per la verifica dell'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge e per l'autorizzazione, la trascrizione nel registro delle Società, affissione e pubblicazione secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

Chi approva quest'articolo così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 192. La pubblicazione prescritta nell'articolo 95 deve esser fatta da ciascuna delle Società che hanno deliberata la fusione, secondo le disposizioni degli art. 90, 93 e 94, se fra esse si trovi una o più Società in accomandita per azione od anonima, e coll'espresso avvertimento prescritto nell'art. 99.

Ciascuna Società, ecc.

La variante proposta dalla Commissione è la seguente:

Art. 192. La pubblicazione prescritta nell'art. 95 deve esser fatta da ciascuna delle Società che hanno deliberata la fusione, secondo le disposizioni degli articoli 90, 93 e 94, e, se fra esse si trovi una o più Società in accomandita per azioni, ed anonima, coll'espresso avvertimento prescritto nell'art. 99.

*Il resto identico.*

(Approvato).

Art. 224. Le Società costituite in paese estero le quali stabiliscono nel Regno una sede secondaria, od una rappresentanza, sono soggette alle disposizioni della presente legge riguardanti il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo dello Statuto, ecc.

La variante proposta dalla Commissione è la seguente:

Art. 224. Le Società legalmente costituite in paese estero, le quali stabiliscono nel regno una sede secondaria, od una rappresentanza, sono soggette alle disposizioni del presente Codice riguardanti il deposito, la trascrizione,

affissione e pubblicazione dell'atto costitutivo, dello Statuto, ecc.

*Il resto identico.*

(Approvato).

Art. 235 bis. Sono applicabili alle associazioni di mutua assicurazione le norme riguardanti la responsabilità degli amministratori e la pubblicazione degli atti costitutivi e dei bilanci delle Società anonime, e le relative penalità.

Dai detti bilanci dovrà risultare l'impiego e il deposito prescritti dall'art. 143.

La variante proposta dalla Commissione è la seguente:

Art. 235 bis. Sono applicabili alle associazioni di mutua assicurazione le norme riguardanti la responsabilità degli amministratori, e la pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto, degli atti che recano cambiamenti all'uno e all'altro e dei bilanci, ecc.

*Il resto identico.*

(Approvato).

L'articolo 240 ministeriale è identico a quello della Commissione fino al n. 3. Appresso la Commissione propone il seguente:

3 bis. Gli amministratori ed i direttori che abbiano posta ad effetto una riduzione di capitale o una fusione di società, contravvenendo alle disposizioni degli art. 99 e 193.

*Il resto identico.*

(Approvato).

Art. 241. Se il deposito dell'atto costitutivo e dello statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime, degli atti che vi recano cambiamento, delle situazioni mensili e dei bilanci nella cancelleria del Tribunale di commercio non sia eseguito nei termini stabiliti, ecc.

La Commissione propone la seguente variante:

Art. 241. Se il deposito dell'atto costitutivo e dello statuto delle società in accomandita per azioni od anonime, degli atti che vi recano cambiamento, delle situazioni mensili e dei bilanci nella Cancelleria del Tribunale civile o del Tribunale di commercio, secondo i casi, non sia eseguito nei termini stabiliti, ecc.

*Il resto identico.*

(Approvato).

Art. 331. In mancanza di convenzione speciale o di consuetudine locale le spese di consegna, ecc.

La Commissione propone la seguente variante:

Art. 331. In mancanza di convenzione speciale o di usi locali, le spese di consegna, ecc.

*Il resto identico.*

(Approvato).

Art. 335. Sono applicabili agli assegni bancari tutte le disposizioni che riguardano la girata, l'avallo, la scadenza ed il pagamento delle cambiali, l'azione verso l'emittente ed i giranti, e lo smarrimento delle medesime.

La Commissione propone la seguente variante:

Art. 335. Sono applicabili agli assegni bancari tutte le disposizioni che riguardano la girata, l'avallo, le firme di persone incapaci, le firme false o falsificate, la sentenza ed il pagamento delle cambiali, l'azione verso l'emittente ed i giranti, e lo smarrimento delle medesime.

(Approvato).

La Commissione propone che l'attuale articolo 350 sia posto dopo l'articolo 355.

(Approvato).

Propone inoltre che l'attuale articolo 359 sia posto dopo l'articolo 354.

(Approvato):

Art. 361. Oltre i casi preveduti dal Codice civile, il mandato si estingue, ecc.

La Commissione propone la seguente variante:

Art. 361. Oltre i casi preveduti nel Codice civile, il mandato si estingue, ecc.

*Il resto identico.*

(Approvato).

Art. 362. Se il mandato vien revocato senza giusta causa, il mandatario ha diritto al risarcimento dei danni.

La Commissione propone la seguente variante:

Art. 362. Se la esecuzione del mandato è interrotta per revoca o per rinuncia del mandante o del mandatario senza giusta causa, si farà luogo al rifacimento dei danni.

(Approvato).

La Commissione propone che l'attuale articolo 376 venga posto dopo l'art. 47.

(Approvato).

Art. 396. Il rettore è responsabile, ecc.

Le avarie si accertano nei modi stabiliti nell'art. 70, e il mittente o il destinatario, secondo i casi preveduti dall'art. 392, può essere, ecc.

La Commissione propone al capoverso di quest'articolo la variante seguente:

Le avarie si accertano nei modi stabiliti nell'art. 70, ed il mittente, o il destinatario, secondo i casi preveduti nell'art. 392, può essere, ecc.

*Il resto identico.*

(Approvato).

Art. 454. La fede di deposito deve indicare, ecc.

5. Le spese di porto e di conservazione delle cose stesse.

La Commissione propone la seguente variante al n. 5 di quest'articolo:

5. Le spese di deposito e di conservazione delle cose stesse.

(Approvato).

Art. 462. Non si ammette opposizione, ecc.

3. di fallimento o di cambiamento di stato per cui il deponente abbia perduto l'amministrazione dei suoi beni.

La Commissione propone la seguente variante al n. 3 di quest'articolo 462:

3. di fallimento o di cambiamento di stato per cui il possessore abbia perduta l'amministrazione dei suoi beni.

(Approvato).

Vengono inoltre presentate d'accordo fra Com-

missione e Ministro, e poste ai voti le seguenti ulteriori modificazioni.

All'art. 526 del testo ministeriale si propone di sostituire il seguente:

« Il marinaio che contrae malattia durante il viaggio, o che è ferito per servizio della nave, è pagato dei salari, ed è curato e medicato a spese della nave.

« Se è ferito nell'eseguire un servizio comandato nell'interesse della nave e del carico, è curato a spese della nave e del carico.

« Nei detti casi, se la cura esige che il marinaio sia sbarcato, il capitano deve depositare nelle mani dell'ufficiale consolare la somma giudicata necessaria per la cura ed il ritorno in patria.

« Dove non trovasi ufficiale consolare, il capitano deve far ricoverare il marinaio in un ospedale, od altro luogo in cui possa essere curato, depositando la somma indicata di sopra.

« Al marinaio sbarcato per essere curato è dovuto il salario fino alla guarigione, ma l'onere della cura e del salario non saranno in tutti i casi dovuti oltre i quattro mesi dallo sbarco ».

(Approvato).

Art. 670. Il primo paragrafo *identico*.

Al secondo paragrafo è sostituito il seguente:

« La dichiarazione deve essere accompagnata dal deposito del bilancio, certificato vero, datato e sottoscritto dal fallito, e dei suoi libri e carte di commercio nello stato in cui si trovano ». (Il resto *identico*).

(Approvato).

Art. 675. *Identico* sino al paragrafo « La sentenza, ecc., » al quale è sostituito il seguente:

« La sentenza deve contenere anche la ingiunzione al fallito di presentare fra tre giorni il bilancio nella somma stabilita nell'art. 670, ed i suoi libri e carte di commercio se non sieno già stati depositati ». (L'ultimo paragrafo *identico*).

(Approvato).

Art. 680. Togliere al secondo paragrafo le parole « dei registri ».

(Approvato).

Art. 721. Al primo paragrafo sostituire:

« I libri e le carte di commercio del fallito non sono posti sotto sigillo, ecc. » (Il resto *identico*).

(Approvato).

Al secondo paragrafo: « Il giudice delegato può autorizzare il curatore a trattenerle o a farsele consegnare per valersene nei bisogni dell'amministrazione, ma deve determinare il tempo che reputa a ciò necessario. Trascorso il tempo stabilito dal giudice, i libri e carte del fallito devono, ecc. » (Il resto *identico*).

(Approvato).

Art. 677. Sostituire:

« Il fallito è in diritto di fare opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata di ufficio e ad istanza di uno o più creditori avanti lo stesso tribunale che l'ha proferita entro otto giorni dall'affissione all'albo del tribunale ». (Il resto *identico*).

(Approvato).

Art. 694. Sostituire:

« Le iscrizioni ipotecarie prese in virtù di un titolo valido, non sono comprese nella disposizione dell'articolo precedente, purchè sieno anteriori alla sentenza dichiarativa del fallimento ».

(Approvato).

Art. 725. Sostituire:

« L'inventario deve essere compilato dal curatore in doppio originale senza le ordinarie formalità e spese stabilite dalle leggi di procedura, e da quelle di registro e bollo coll'intervento, ecc. » (Il resto *identico*).

(Approvato).

Art. 726. I paragrafi primo e secondo *identici*. Al paragrafo terzo si sostituisce:

« Rispetto ai libri ed alle carte del fallito, ecc. » Il resto *identico*.

(Approvato).

Art. 733. Sostituire:

« Le lettere ed i telegrammi diretti al fallito, devono, ecc. » Il resto *identico*.

(Approvato).

Art. 799. Sostituire:

« Compiute le ripartizioni della sostanza mo-

biliare ed immobiliare del fallito, è chiusa la procedura di fallimento, ma ciascuno dei creditori, ecc. » Il resto *identico*.

(Approvato).

Art. 900. Sostituire:

« Se nel patrimonio del fallito non vi sia disponibile il denaro necessario alle spese giudiziali occorrenti per la procedura che la legge richiede, dalla sentenza dichiarativa del fallimento a quella che ne ordina la chiusura per mancanza di attivo, lo Stato anticipa tali spese mediante decreto del giudice delegato, e pel rimborso ha privilegio nel grado accordato alle spese di giustizia ».

(Approvato).

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Per compiere il mio ufficio mi rimane a render conto di alcune petizioni che sono state dirette al Senato in occasione della discussione del progetto del Codice di commercio, e che furono comunicate alla Commissione stessa.

Queste petizioni sono della Camera di commercio di Terra di Lavoro e Benevento, della Camera di commercio di Parma e Reggio Emilia, di Rimini, di Salerno e Trapani.

In queste petizioni si lamentano le conseguenze disastrose arrecate dalla libera mediazione nei piccoli affari, e specialmente nella campagna, e si reclama dal Senato un provvedimento, il quale, a mente dei petenti, si farebbe consistere nel dare facoltà alle Camere di commercio di prendere quelle misure che più credessero opportune.

La Commissione ha considerato che la compilazione del Codice di commercio, rapporto ai mediatori, ha voluto solamente stabilire dei principî generali, lasciando le disposizioni speciali ad un regolamento informato ad una legge speciale che già esiste per i mediatori.

Ha deliberato quindi la vostra Commissione di sottoporre al Senato il rinvio di queste petizioni ai signori Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, e di Grazia e Giustizia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni del signor Relatore della Commissione per l'invio di queste petizioni ai signori Ministri di Grazia

e Giustizia, e d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Se niuno muove obiezioni, l'invio s'intende decretato.

Si procede ora alla lettura e votazione del progetto di legge per la pubblicazione del nuovo Codice di commercio testè approvato dal Senato.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

#### Art. 1.

Il Codice di commercio pel Regno d'Italia annesso alla presente legge è approvato ed entrerà in osservanza non più tardi del 1° giugno 1881.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola pongo ai voti quest'art. 1.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.  
(Approvato).

#### Art. 2.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice cessano di aver vigore tutte le leggi e disposizioni regolate dal medesimo.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. È oc- corso, credo, un errore di stampa riguardo a quest'articolo 2.

L'articolo non deve dire:

« Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice cessano di aver vigore tutte le leggi e le disposizioni regolate dal medesimo » ma sibbene:

« Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice cessano di avere vigore tutte le leggi e disposizioni sulle materie regolate dal medesimo ».

Si tratta di aggiungere le parole: *sulle materie*.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo come è stato modificato dal signor Ministro.

#### Art. 2.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice cessano di aver vigore tutte le leggi e disposizioni sulle materie regolate dal medesimo.

Chi intende di approvare l'art. 2 è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a fare per decreto reale le disposizioni transitorie e le altre che sieno necessarie per la completa attuazione del nuovo Codice.

(Approvato).

**Approvazione del progetto di legge: Nuovo termine per l'inchiesta sull'esercizio delle strade ferrate, e per l'esercizio provvisorio della rete dell'Alta Italia (N. 20).**

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del progetto di legge: Nuovo termine per l'inchiesta sull'esercizio delle strade ferrate, e per l'esercizio provvisorio della rete dell'Alta Italia.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa.

Si procede alla speciale.

Rileggo l'articolo 1.

#### Art. 1.

È stabilito a tutto il 31 dicembre 1880 il termine di cui nelle leggi 8 luglio 1878, n. 4438, 19 giugno e 24 dicembre 1879, nn. 4970 e 5205 (serie 2<sup>a</sup>), per l'inchiesta sull'esercizio delle ferrovie italiane.

Chi approva questo art. 1 è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Art. 2.

L'esercizio delle strade ferrate dell'Alta Italia, assunto dal Governo in virtù dell'art. 4 della legge 8 luglio 1878, n. 4438 (serie 2<sup>a</sup>), sarà continuato per conto diretto dello Stato fino al 31 dicembre 1881.

Metto ai voti questo articolo 2. Chi lo approva sorga.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

Prego i signori Senatori Segretari di procedere allo scrutinio delle votazioni testè fatte.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge.

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1880:

Votanti . . . . .	78
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	7

(Il Senato approva).

« Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1880 ».

Votanti . . . . .	78
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	7

(Il Senato approva).

Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1880:

Votanti . . . . .	78
Favorevoli . . . . .	74
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge 13 novembre 1879 intorno alla composizione ed alle attribuzioni del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione:

Votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	10

(Il Senato approva).

**Discussione del progetto di legge: Riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formale e sommario (N. 4).**

PRESIDENTE. Ora si procederà alla discussione del progetto di legge: « Riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formale e sommario ».

Se non vi sono opposizioni si ometterà la lettura preliminare del progetto di legge.

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intende chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli:

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

Agli articoli 155, 163, 166, 167, 168, 201, 202, 338, 359, 361, 366, 375, 377, 386, 389, 390, 412, 479, 487, 488, 489 e 843 del Codice di procedura civile sono sostituiti i seguenti:

PRESIDENTE. Questa prima parte dell'articolo primo verrà posta ai voti dopo che saranno stati separatamente votati i varî articoli modificati.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI riprende la lettura.

« Art. 155. Il procedimento è formale o sommario.

« Il procedimento formale si osserva davanti i tribunali civili ed i tribunali di commercio quando pronunziano in primo grado di giurisdizione.

Il procedimento sommario si osserva davanti i conciliatori, i pretori e le Corti di appello.

« Il procedimento sommario si osserva altresì davanti i tribunali civili e i tribunali di commercio, nei casi stabiliti dalla legge.

« Nel procedimento sommario la citazione si fa sempre per comparire a udienza fissa.

« Il procedimento davanti la Corte di cassazione è regolato con norme speciali.

(Approvato).

« Art. 163. La comparsa è notificata da un usciere per copia fatta e sottoscritta dal procuratore. La notificazione si fa mediante consegna della copia nell'ufficio del procuratore dell'altra parte.

« L'usciere certifica la notificazione e la data di essa in fine dell'originale e della copia.

« Si debbono pure notificare per copia autenticata dal procuratore i documenti sui quali la comparsa sia fondata, e non si può giudicare sopra documenti non notificati. La copia dei documenti sarà scritta su carta da centesimi dieci.

« La notificazione degli atti e dei documenti fatta in primo giudizio vale anche per il giudizio d'appello.

(Approvato).

« Art. 166. I documenti originali notificati

colle comparse si debbono depositare nella cancelleria nel termine di tre giorni dalla notificazione per poterne l'altra parte prendere cognizione.

(Approvato).

« Art. 167. I documenti originali rimangono depositati in cancelleria per tre giorni, e non possono essere trasportati fuori di essa, senza il consenso del procuratore che li ha depositati.

(Approvato).

« Art. 168. Il procuratore che ebbe consegnati i documenti originali per consenso dell'altra parte, deve farne restituzione entro tre giorni, o nel termine stabilito d'accordo.

(Approvato).

« Art. 201. Chiunque abbia interesse in una causa vertente tra altre persone, può intervenire, finchè non sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo, e se trattasi di procedimento sommario, fino al quarto giorno anteriore all'udienza, tranne i casi indicati nel n. 7 dell'art. 390, nei quali potrà intervenire finchè non sia cominciata la relazione della causa all'udienza.

(Approvato).

« Art. 202. L'intervento nei giudizi formali e sommarî è proposto con comparsa contenente le ragioni e la notificazione dei documenti giustificativi.

(Approvato).

« Art. 338. Qualunque istanza è perenta se per il corso di anni tre non siasi fatto alcun atto di procedura.

(Approvato).

« Art. 359. Le sentenze si formano a maggioranza assoluta di voti.

« Quando non si ottenga la maggioranza assoluta per la diversità delle opinioni, due di queste, qualunque siano, sono messe ai voti per escluderne una. La non esclusa è messa di nuovo ai voti con una delle opinioni restanti, per decidere quale debba essere eliminata; e così di seguito finchè le opinioni siano ridotte a due, sulle quali i giudici votano definitivamente.

« Chiusa la votazione, il Presidente distende il dispositivo della sentenza, che pronunzia a norma dell'art. 366, e designa tra i membri della maggioranza chi debba compilare i motivi della sentenza.

(Approvato).

« Art. 361. La sentenza è nulla:

« 1. Se siasi violati gli articoli 357 e 366;

« 2. Se siasi omissa alcuno dei requisiti indicati nei numeri 4, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 360, salvo quanto è stabilito nell'art. 473. I motivi si reputano omissi quando la sentenza siasi puramente riferita a quelli di un'altra sentenza;

« Nondimeno, quanto al n. 9, se dopo la pronunziatura della sentenza, uno dei giudici per imprevisto accidente si trovasse nella impossibilità di apporre la propria sottoscrizione alla sentenza, ne sarà fatta menzione, ed il difetto della firma non invaliderà la sentenza;

« 3. Se non siasi sentito il Ministero Pubblico, nei casi previsti dalla legge. Questa nullità può opporsi da qualunque delle parti, se le conclusioni erano prescritte per ragione di materia, e negli altri casi solo dalla parte nel cui interesse erano prescritte.

(Approvato).

« Art. 366. Chiusa la votazione in Camera di Consiglio, a norma dell'art. 359, il dispositivo della sentenza è trascritto nel foglio d'udienza, ed il Presidente pronunzia la sentenza alla pubblica udienza, presenti gli stessi giudici che sono concorsi alla deliberazione.

(Approvato).

« Art. 375. La sentenza di condanna nelle spese ne contiene la tassazione. Se nel fascicolo degli atti non si è alligata la nota specifica, sarà la tassazione delegata ad un giudice, ma le spese dell'ordinanza del giudice delegato e sua notificazione sono a carico della parte che vi ha dato causa.

(Approvato).

« Art. 377. La parte che intende reclamare dalla tassazione, deve proporre opposizioni con comparsa nel termine di cinque giorni dal dì della notificazione della sentenza o della ordinanza del giudice delegato.

« Quando le opposizioni non siano fondate, chi le propose soggiace alle spese del giudizio incidentale, ed il procuratore può essere condannato nell'ammenda di lire 10.

(Approvato).

« Art. 386. Non ostante la dichiarazione di contumacia, e sino alla pronunziatura della sentenza definitiva, il contumace può comparire e proporre le sue ragioni.

« Se però sono più i contumaci, una sola volta sarà riaperto il giudizio per la tardiva comparizione.

« La comparizione si fa per comparsa, appiedi della quale il presidente distende il provvedimento col quale dichiara riaperto il giudizio; e nei giudizi sommari fissa l'udienza per la nuova discussione della causa, e dispone che il decreto insieme alla comparsa conclusionale ed ai documenti giustificativi sia notificato almeno quattro giorni prima dell'udienza alle parti che abbiano costituito procuratore.

« Avranno effetto le altre sentenze già pronunziate nel giudizio, contro le quali non fossero più ammissibili i mezzi accordati dalla legge per impugnarle.

« Se il contumace comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o far seguire la prova contraria, non può valersi di questi mezzi di prova.

« In qualunque tempo comparisca il contumace, anche in via di opposizione o di appello dalla sentenza definitiva, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui nell'art. 283, sempre che nel primo atto neghi specificamente la scrittura, o dichiari di non riconoscere quella attribuita ad un terzo.

(Approvato).

« Art. 389. Sono trattate col procedimento sommario:

« 1. Le domande per provvedimenti conservatori o interinali;

« 2. Le domande fondate su titolo autentico o scrittura privata;

« 3. Le cause in grado di appello;

« 4. Le domande relative a mercedi, ad annualità, a censi, a rendite sì perpetue che vitalizie, a colonie ed a locazioni di beni mobili od immobili, anche se connesse ad istanza di espulsione o di rescissione di contratto;

« 5. Le domande relative a sequestratari, depositari e custodi;

« 6. Le domande di ammissione di fidejussori e loro garanti;

« 7. Le domande di pensioni o assegnamenti provvisionali a titolo di alimenti;

« 8. Le azioni di garanzia per vizi o difetti degli animali e delle merci;

« 9. Le domande per riparazioni urgenti;

« 10. Le cause per le quali sia ordinato dalla legge il procedimento sommario;

« 11. Le altre cause per le quali sia dal presidente, sulla istanza di una delle parti, attesa la loro indole, riconosciuto opportuno il procedimento sommario prima della loro iscrizione a ruolo.

(Approvato).

« Art. 390. Nei procedimenti sommari si dovranno osservare le norme seguenti:

« 1. Sei giorni prima dell'udienza fissata nella citazione, il procuratore dell'attore depositerà, per comunicazione in cancelleria, il mandato in originale o in copia; l'atto di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio della parte in conformità dell'articolo 158, n. 2; nonchè notificherà per atto d'uscieri i documenti sui quali si fonda la domanda, salvo che non abbia notificato i medesimi insieme alla citazione. I documenti originali devono inoltre depositarsi nello stesso termine in cancelleria per poterne l'altra parte entro due giorni prendere cognizione;

« 2. Quattro giorni prima dell'udienza il procuratore del convenuto e quello dell'intervenuto in causa depositeranno nella cancelleria il mandato per originale o per copia, l'atto di dichiarazione di residenza o d'elezione di domicilio del medesimo, in conformità dell'articolo 159; nonchè notificheranno per atto di uscieri i documenti dei quali essi intendono valersi in propria difesa.

« I documenti originali si debbono depositare nello stesso termine in cancelleria, per poterne l'altra parte entro due giorni prendere cognizione;

« 3. Due giorni prima della udienza, le parti faranno notificare con atto d'uscieri, le rispettive comparse conclusionali;

« 4. In mancanza di deposito degli atti e di notificazione dei documenti e delle comparse conclusionali nei termini come sopra prescritti, la causa sarà differita ad altra udienza;

« 5. Nel caso di rinvio ad altra udienza, o nel corso dell'udienza sono ammesse le produzioni suppletive di documenti, e le modificazioni ed aggiunte alle conclusioni; ma la causa sarà rinviata ad altra udienza ad un termine non minore di otto giorni, se le parti non consentono ad un differimento più breve.

« Le aggiunte, variazioni e modificazioni alle comparse conclusionali, al pari che i nuovi do-

cumenti, saranno notificati per atto d'uscire almeno tre giorni prima dell'udienza.

« Non sono ammesse altre comparse aggiuntive e produzioni di altri documenti, se le parti non consentono, e la causa sarà discussa nella udienza stabilita;

« 6. Sulle domande per l'ammissione di mezzi istruttori, laddove le parti si trovino d'accordo, si provvederà col rinvio delle parti medesime a giorno ed ora fissi davanti il presidente; dell'accordo e del provvedimento sarà dato atto nel foglio d'udienza. Il presidente, ove sia necessario, prima di sciogliere l'udienza, provvederà sulla esecuzione con sua ordinanza;

« 7. Quando per legge o per autorizzazione del presidente, nei casi d'urgenza, a norma dell'art. 154, o per rinvio a breve intervallo, i termini rimangono abbreviati, la comunicazione degli atti, e la notificazione dei documenti e delle comparse conclusionali, di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 del presente articolo, si farà dalle parti nei termini da stabilirsi nel decreto del presidente: e se fra la citazione e l'udienza non intercedono almeno due giorni, si farà in udienza, e la causa sarà iscritta nel ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza medesima,

« 8. Il fatto della causa è esposto dal difensore dello attore; osservato nel resto il disposto del capoverso dell'art. 349;

« 9. Finita la discussione i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere, a norma dell'art. 352;

« 10. Nelle Corti e nei Tribunali divisi in più sezioni la distribuzione delle cause formali e sommarie fra le medesime avrà luogo mediante sorteggio, che si farà dal capo del collegio in una delle prime tre udienze dopo rimasta ferma la iscrizione a ruolo nei giudizi formali, e nei giudizi sommarî nell'udienza precedente a quella fissata per la comparizione.

« Tuttavia la designazione della sezione sarà fatta dal presidente, nei casi in cui niuna delle parti abbia fatto il deposito suddetto, oppure nel tempo intermedio non vi sia stata alcuna udienza, o quando i termini rimangano abbreviati per legge o per decreto del presidente, a norma dell'art. 154, a meno che vi sia udienza nel periodo fra il decreto del presidente e quello fissato per la comparizione.

(Approvato).

« Art. 412. Nel procedimento sommario le parti devono uniformarsi alle prescrizioni contenute nell'articolo 390, e quando vi siano procuratori saranno, quanto ai medesimi, applicabili le stesse norme.

(Approvato).

« Art. 479. L'adesione di cui all'articolo 470 si fa con comparsa, nel termine stabilito per rispondere all'atto di opposizione, nei casi di procedimento formale; per comparsa notificata quattro giorni prima dell'udienza nei procedimenti sommari, e per conclusione presa alla udienza nei casi di cui al n. 7 dell'art. 390.

« L'adesione davanti i conciliatori si fa verbalmente; davanti i pretori può farsi verbalmente o per iscritto e si propone all'udienza.

(Approvato).

« Art. 487. L'appello incidentale dev'essere proposto per comparsa notificata tre giorni prima dell'udienza.

« E per conclusione presa all'udienza nei casi di cui al n. 7 dell'art. 390.

« L'appello incidentale non è efficace, se l'appello principale sia rigettato per essere stato proposto fuori termine; negli altri casi il rigetto dell'appello principale, o la rinunzia al medesimo non pregiudicano l'appello incidentale.

(Approvato).

« Art. 488. L'adesione indicata nell'art. 470 si fa per comparsa notificata tre giorni prima dell'udienza; e per conclusione presa all'udienza nei casi indicati nel n. 7 dell'art. 390.

(Approvato).

« Art. 489. Quando l'appellante non sia comparso all'udienza stabilita nella citazione, l'autorità giudiziaria, sulla domanda dell'appellato comparso, rigetta l'appello.

« L'appellante potrà valersi della comparsa tardiva permessa al contumace dall'art. 386, e dell'opposizione di cui all'art. 474.

(Approvato).

« Art. 843. Nei giudizi d'interdizione o di inabilitazione, o di revoca dell'una o dell'altra, si osserveranno le norme del procedimento sommario ».

(Approvato).

PRESIDENTE. Si rilegge la prima parte dell'articolo primo per porla ai voti.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

## Art. 1.

Agli articoli 155, 163, 166, 167, 168, 201, 202, 338, 359, 361, 366, 375, 377, 386, 389, 390, 412, 479, 487, 488, 489 e 843 del Codice di procedura civile sono sostituiti i seguenti:

Chi intende di approvare anche questa prima parte dell'articolo primo è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

## Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a fare per decreto reale quelle modificazioni che potranno essere necessarie, per l'effetto della presente legge, nel regolamento giudiziario.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Quando per la prima volta il Governo presentò questo progetto di legge, si intendeva di modificare poche disposizioni del Codice di procedura civile intorno al solo procedimento sommario.

Fu l'Ufficio Centrale che allora stimò doversi allargare le modificazioni proposte, poichè anche molte disposizioni del Codice di procedura in ordine al procedimento formale, dovendo essere coordinate conforme al procedimento sommario, meritavano per questo di essere del pari riformate.

Il Senato aderì per ben due volte all'avviso dell'Ufficio Centrale, cosicchè oggi per la terza volta il Governo ha ripresentato questo progetto di legge tale quale.

Ora, tali disposizioni del Codice di procedura civile menano alla conseguenza necessaria che dopo che questo progetto di legge, come si spera, sarà approvato e passerà in legge, si dovrebbe distaccare dal Codice ed eseguire un lavoro lungo e paziente.

È perciò il Governo del Re è stato autorizzato mercè quest'art. 2 a fare per decreto reale un testo unico delle diverse disposizioni.

È in questo senso che l'Ufficio Centrale propone una lieve modificazione all'art. 2, che dovrebbe essere così concepito:

« Il Governo del Re è autorizzato a pubbli-

care in testo unico il Codice di procedura civile, e fare per decreto reale quelle modificazioni che potranno essere necessarie, per l'effetto della presente legge, nel regolamento giudiziario ».

Desidererei che il signor Ministro facesse conoscere il suo avviso su questa proposta.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha facoltà di parlare.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io mi associo pienamente alle sagge considerazioni ed alla proposta dell'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale.

Se non si trattasse che di leggieri ritocchi al Codice di procedura civile, si potrebbe pubblicare la legge in discussione separatamente dal testo del Codice stesso; ma si tratta di riforme sostanziali, le quali toccano tanto la procedura innanzi ai Tribunali quanto dinanzi alle Corti; il sistema del procedimento sommario e del procedimento formale è profondamente variato, e sarebbe certamente un grave inconveniente che queste modificazioni così sostanziali al Codice si trovassero separate dal testo medesimo.

Di questi inconvenienti ne abbiamo avuti ed abbiamo tuttavia molti e poco edificanti esempi nelle leggi modificatrici del Codice di procedura penale, che, separate come sono dal testo del Codice, sono spesso causa di gravi imbarazzi e di errori a chi vi ricorre e deve applicarle.

Io credo quindi che la proposta fatta dall'Ufficio Centrale sia una conseguenza necessaria della legge modificatrice.

Con questo nuovo articolo proposto dall'Ufficio Centrale il Governo s'intenderà autorizzato a fare una nuova edizione ufficiale del Codice di procedura civile, collocando al loro posto gli articoli modificati.

Faccio quindi piena adesione alla proposta dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale all'art. 2:

« Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare in testo unico il Codice di procedura civile, e fare per decreto reale quelle modificazioni che potranno essere necessarie, per l'effetto della presente legge, nel regolamento giudiziario ».

Chi approva l'emendamento testè letto è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora viene in discussione il progetto di legge intitolato: Onorari degli Avvocati e Procuratori.

Se non vi sono opposizioni si ometterà la lettura preliminare del progetto di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si procede alla discussione speciale.

Il Senatore, *Segretario*, GHIESI, legge:

#### CAPO I.

*Onorari dovuti agli avvocati per affari civili.*

##### Art. 1.

Gli onorari dovuti agli avvocati ed ai procuratori sono regolati dalla presente legge.

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

##### Art. 2.

Gli onorari degli avvocati, che debbono essere rimborsati dalla parte condannata alle spese, saranno tassati secondo equità e nel modo prescritto dagli articoli 375 e seguenti del Codice di procedura civile, tenendo conto della natura e del valore della causa, della gravità delle questioni trattate, del merito delle opere prestate, e del grado dell'autorità giudiziaria da cui fu pronunciata la sentenza che ne ammette il rimborso.

(Approvato).

##### Art. 3.

Nelle cause avanti i pretori possono ripetersi contro la parte condannata nelle spese gli onorari dovuti agli avvocati soltanto per le controversie eccezionali, di cui nell'art. 82 del Codice di procedura civile, e non per le cause di competenza ordinaria.

(Approvato).

##### Art. 4.

Non si possono ripetere contro la parte condannata nelle spese gli onorari dovuti agli avvocati per le cause avanti i pretori, i tribunali

e le Corti d'appello, qualora per la difesa fosse manifestamente superflua l'opera dell'avvocato.

(Approvato).

##### Art. 5.

Gli onorari per la compilazione di scritti, memorie ed allegazioni fatte nell'interesse dei clienti neppure potranno ripetersi qualora una copia a stampa, o scritta a mano non sia stata comunicata al difensore della parte avversaria per mezzo della cancelleria, almeno un giorno prima della discussione della causa alla pubblica udienza.

Il cancelliere noterà nel registro delle distribuzioni sotto il numero, nel quale è iscritta la causa, la data in cui il deposito fu eseguito dal procuratore o dall'avvocato, e della consegna che ne abbia fatta al procuratore o all'avvocato della parte avversaria, se si è presentato a riceverla, o dell'avviso datone ad entrambi quando non si siano presentati. Uguale annotazione dovrà essere fatta sulla copia della memoria allegata al volume degli atti.

(Approvato).

##### Art. 6.

Quando vi sia dissenso tra l'avvocato e il suo cliente, gli onorari per la difesa delle cause saranno tassati ai termini dell'articolo 379 del Codice di procedura civile, e secondo le norme stabilite dall'articolo 2 di questa legge, tenendo conto anche dell'esito favorevole della lite.

Colle stesse norme saranno tassati gli onorari per la compilazione di scritture pubbliche o private, o per altri negozi, nei quali sia stata richiesta e prestata l'opera dell'avvocato.

(Approvato).

##### Art. 7.

Per intervenire agli accessi dell'autorità giudiziaria, se si eseguono fuori del Comune in cui ha sede, sono dovute all'avvocato le stesse indennità che la tariffa accorda all'autorità che ha eseguito l'accesso.

La spesa per questa indennità può ripetersi contro la parte condannata; ma non l'onorario che possa spettare all'avvocato pel tempo impiegato.

(Approvato).

## Art. 8.

I reclami contro le tassazioni di onorari e di spese fatte dai presidenti o dai giudici delegati a senso degli articoli precedenti, saranno proposti e definiti nei termini e secondo le norme stabilite dagli articoli 377 e 379 del Codice di procedura civile.

(Approvato).

## Art. 9.

Nelle contestazioni accennate nell'articolo precedente e in quelle relative all'ammontare degli onorari fra gli avvocati e i clienti, l'autorità giudiziaria, quando non sia richiesto il minimo compenso, dovrà sentire il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati in conformità dell'articolo 24, N. 3, della legge 8 giugno 1874, N. 1938, serie 2.<sup>a</sup>

Il Consiglio dell'Ordine prima di dare il suo parere avvertirà la parte interessata affinché presenti, ove lo creda, le sue osservazioni nel termine prefissole.

(Approvato).

## CAPO II.

*Onorari dovuti agli avvocati per affari penali.*

## Art. 10.

Gli onorari degli avvocati nelle materie penali, anche quando questi rappresentano la parte civile, saranno liquidati coi criterî indicati negli articoli 2 e 8 di questa legge, osservate le norme dell'articolo 9.

(Approvato).

## Art. 11.

La tassazione degli onorari contro la parte condannata nelle spese sarà fatta dal presidente del tribunale, o dal presidente della Corte che ha pronunziata la condanna. Nel caso di reclamo pronunzierà il tribunale se la tassazione sia stata fatta dal suo presidente; o pure la Corte di appello, se sia stata fatta dal primo presidente di essa, o dal presidente della Corte di assise.

Il tribunale e la Corte procederanno secondo le prescrizioni del Codice di procedura civile.

(Approvato).

## Art. 12.

Le stesse norme si applicheranno per la tassazione degli onorari quando siavi dissenso fra l'avvocato e il suo cliente.

(Approvato).

## Art. 13.

Per le cause penali trattate avanti ai pretori, l'onorario dell'avvocato sarà liquidato dal pretore medesimo coi criterî indicati nell'art. 1 di questa legge.

Elevandosi contestazioni, pronunzierà definitivamente il presidente del tribunale civile.

Nei giudizi penali ai quali non si può procedere senza l'istanza del privato, l'onorario dell'avvocato potrà essere ammesso in ripetizione contro la parte condannata nelle spese.

(Approvato).

## CAPO III.

*Onorari dovuti ai procuratori davanti i pretori.*

## Art. 14.

Nelle cause avanti alle preture l'onorario dei procuratori, purchè iscritti nell'albo del tribunale da cui la pretura dipende, per la difesa della causa e discussione all'udienza, se fu pronunziata sentenza terminativa del giudizio sarà:

in causa fino a lire 150, di lire 10;

in causa il cui valore sia superiore alle lire 150 fino alle 400, di lire 15;

in causa di maggior valore, o indeterminato, di lire 20, estendibile secondo le difficoltà a lire 40.

Se fu pronunziata sentenza o provvedimento istruttorio, l'onorario sarà ridotto alla metà.

(Approvato).

## CAPO IV.

*Onorari dovuti ai procuratori davanti i tribunali civili e di commercio.*

## Art. 15.

Per diritto d'esame dei documenti, sui quali poggia l'azione o l'eccezione, e per le informazioni preventive che il procuratore deve assumere tanto dal cliente che dall'avvocato, sarà

dovuto l'onorario da lire 5 a lire 20, secondo l'importanza della causa.

Questo diritto viene assegnato anche al procuratore del convenuto, e non è dovuto che una sola volta per ogni causa, sebbene nel corso della medesima siano intervenute nuove persone e sieno state proposte nuove domande:

Per la redazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio saranno dovute lire 5;

Per accesso in cancelleria per deposito del fascicolo, comunicazione di atti, ordinanze e ritiro delle copie delle sentenze o verbali, in tutto il corso della causa, saranno dovute lire 5;

Se il primo procuratore costituito sia rivotato, o surrogato, non sarà ammesso a carico del soccombente che un solo diritto di esame e d'informazione.

(Approvato).

#### Art. 16.

Per qualunque decreto da ottenersi dal presidente o dai giudici delegati, senza citazione dell'altra parte, saranno dovute lire 3.

E per le ordinanze e provvedimenti dietro citazione, compresa l'assistenza presso il magistrato che deve emetterli, lire 5.

(Approvato).

#### Art. 17.

Per diritto di spedizione della causa saranno dovute lire 10.

Questo diritto è il compenso dell'opera occorrente alla completa istruzione della causa ed alla formazione del fascicolo degli atti e dei documenti coll'indice rispettivo.

Esso sarà dovuto per metà se siasi desistito dalla lite prima d'una sentenza definitiva o interlocutoria sul merito.

(Approvato).

#### Art. 18.

Per ogni comparsa conclusionale sopra la quale il tribunale pronunziando in grado di appello dalle sentenze dei pretori o degli arbitri ha dato un provvedimento istruttorio o preparatorio, o provvisoriale, saranno dovute lire 10.

Per quelle sopra cui ha dato un provvedimento definitivo, lire 20.

Questo diritto sarà aumentato di un terzo pei provvedimenti dati dal tribunale come giudice di prima istanza.

In tutti i casi il diritto sarà ridotto alla metà quando siavi avvocato in causa.

(Approvato).

#### Art. 19.

Per l'assistenza e discussione all'udienza; quando è pronunciata una sentenza definitiva sul merito, anche in contumacia, purchè non soggetta ad opposizione, sarà dovuto l'onorario di lire 25.

(Approvato).

#### Art. 20.

Questo diritto sarà ridotto alla metà quando sia stata pronunciata una sentenza in contumacia soggetta ad opposizione, ovvero una sentenza interlocutoria, o preparatoria o definitiva, in contraddittorio o in contumacia, che non decida il merito della causa.

Per tutti i rinvii domandati dalle parti sarà dovuto l'unico diritto di lire 6.

Lo stesso diritto compete per ciascuno dei rinvii disposti di ufficio dal presidente.

(Approvato).

#### Art. 21.

Pel carteggio col cliente residente in altro Comune saranno dovute in ogni grado di giurisdizione, comprese le spese di posta, lire 15.

(Approvato).

#### Art. 22.

Per l'assistenza ad ogni processo verbale di qualunque specie, comprese le dichiarazioni e i depositi da farsi con verbali in cancelleria, e per l'assistenza ai verbali di giuramento, interrogatori, esami testimoniali, e negli altri casi ammessi dalla legge, eccettuati soltanto i verbali di accesso giudiziale, di che nell'articolo seguente, per ogni vacanza di ore due saranno dovute lire 6.

(Approvato).

## Art. 23.

Per intervenire agli accessi dell'autorità giudiziaria, e per assistere alle operazioni del notaio incaricato della divisione, qualunque sia il tempo occorso nella redazione degli atti, saranno dovute per ogni giornata lire 20.

Se gli atti suddetti sieno seguiti fuori del Comune, in cui ha sede il tribunale, saranno inoltre dovute le spese di viaggio e le indennità accordate dalla tariffa all'autorità giudiziaria che ha eseguito l'accesso o nominato il notaio.

(Approvato).

## Art. 24.

Per offrire all'incanto a nome di terza persona, che non sia l'istante, quando l'incanto non si protrae oltre le tre ore, saranno dovute lire 20.

Per ogni ora successiva, lire 5.

(Approvato).

## Art. 25.

Per l'assistenza agli incanti a conto del creditore istante, o per offrire in di lui nome, a ragione di ogni giornata saranno dovute lire 15.

(Approvato).

## Art. 26.

Per la formazione del conto da rendersi da una parte, ai termini dell'articolo 320 del Codice di procedura civile, è dovuto al procuratore l'onorario di lire 10.

Se sarà riconosciuto che per tale compilazione era indispensabile d'impiegare oltre ore due, per ciascun'ora di più impiegata si concederanno lire 3.

(Approvato).

## Art. 27.

Per gli atti seguenti è dovuto ai procuratori l'onorario di lire 8:

1° per ogni atto di ricusa motivato anche contro i periti, non che per la risposta ai motivi;

2° per la minuta del precetto immobiliare;

3° per ogni domanda di collocamento sul prezzo di vendita;

4° per concertare d'accordo colle parti o coi loro rappresentanti la liquidazione dei rispettivi crediti avanti il giudice delegato;

5° per la discussione avanti il giudice delegato alla graduazione;

6° per esaminare lo stato di graduazione;

7° per l'esame in cancelleria della liquidazione dei crediti, che si fosse per ordine del giudice eseguita dal perito nei giudizi di graduazione.

(Approvato).

## Art. 28.

Pei seguenti atti è dovuto l'onorario di lire 5:

1° per l'atto di offerta del creditore iscritto sopra i beni da subastare, o per la domanda al presidente per la nomina del perito;

2° per fare eseguire la stampa del bando, per le modificazioni, pubblicazioni ed affissioni del medesimo;

3° per ottenere dal giudice delegato alla graduazione la cancellazione e riduzione delle iscrizioni ipotecarie;

4° per recarsi fuori del proprio ufficio o studio, onde eseguire riscontri o fare altre incombenze estranee alle cause presso qualunque dicastero, od ufficio, o notaio, se è stato impiegato un tempo non maggiore di un'ora;

e per ciascuna ora eccedente lire 3;

5° per le note da rilasciarsi all'ufficio delle ipoteche, onde trascrivere il precetto per espropriazione immobiliare, annotazione di sentenza di vendita, iscrizione ipotecaria, subingresso d'ipoteche e simili;

6° per deduzione della prova di falso o di verifica di scrittura, cedola di testimoni, articoli di esame, interrogatori, giuramenti;

7° per ogni estratto od avviso, e per qualsiasi altra inserzione nel giornale ufficiale.

(Approvato).

## Art. 29.

Sarà dovuto l'onorario di lire 1,50:

1° per la revisione e correzione delle prove di stampa degli atti, scritti e memorie, a ragione di ogni quattro pagine di stampa e per una sola volta in ciascun atto, scritto o me-

moria, qualunque sia il numero delle bozze rivedute o corrette;

2° per l'esame e spoglio di ogni iscrizione ipotecaria;

3° per richieste di notificazione di sentenze, ordinanze, decreti, ruoli, comparse e simili.

(Approvato).

#### Art. 30.

Per le copie da comunicarsi o notificarsi sarà dovuto un diritto di centesimi 25 per ogni pagina di scrittura.

(Approvato).

#### CAPO V.

##### *Onorari dovuti ai procuratori davanti le Corti d'appello.*

#### Art. 31.

Fermo il disposto degli articoli 21, 29 e 30, i procuratori per gli affari di competenza delle Corti di appello esigeranno i diritti stabiliti pei procuratori innanzi ai tribunali con l'aumento del terzo.

(Approvato).

#### CAPO VI.

##### *Norme generali.*

#### Art. 32.

Tutti gli onorari stabiliti dagli articoli precedenti sono dovuti dalla parte condannata nelle spese.

L'onorario per ogni altro atto non contemplato nella presente legge sarà dovuto dal cliente al procuratore, e sarà tassato ai termini del successivo articolo 35.

(Approvato).

#### Art. 33.

Oltre agli onorari di sopra mentovati, nei rapporti colle parti soccombenti è dovuto il rimborso delle spese occorse in causa per gli atti d'uscire, cancelleria, bollo, registro, ipoteche, notari, archivi ed altri pubblici uffici.

(Approvato).

#### CAPO VII.

##### *Onorari dovuti ai procuratori per affari penali.*

#### Art. 34.

Ai procuratori, quando rappresentano la parte civile nei giudizi penali, non che a quelli che rappresentano gl'imputati nei casi previsti dagli articoli 275 del Codice di procedura penale, e 55 e 56 della legge 8 giugno 1874, N. 1938, sono applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 10, 11, 12 e 13.

(Approvato).

#### CAPO VIII.

##### *Competenze stragiudiziali dovute ai procuratori.*

#### Art. 35.

Quando siavi dissenso sopra gli onorari dovuti ad un procuratore legale per compilazione degli originali di scritture pubbliche o private, o per qualsivoglia altro negozio, nel quale sia stata richiesta e prestata l'opera sua, essi saranno tassati dal presidente del tribunale ai termini dell'art. 379 del Codice di procedura civile, e secondo le norme, in quanto siano applicabili, stabilite nell'art. 2 di questa legge.

Il presidente dovrà sentire il parere del Consiglio di disciplina dei procuratori, a cui è applicabile la disposizione del capoverso dell'articolo 9.

(Approvato).

#### Art. 36.

Sono abrogate le disposizioni contenute nella parte seconda della tariffa in materia civile, approvata col Reale decreto 23 dicembre 1865, N. 2700, e tutte le altre contrarie alla presente legge, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1881.

(Approvato).

PRESIDENTE. Domani si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questi quattro progetti di legge.

La seduta pubblica avrà luogo alle ore 3 pomeridiane col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto sui seguenti progetti di legge:

## SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio;

Riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formale e sommario;

Onorarî degli avvocati e procuratori;

Nuovo termine per l'inchiesta sull'esercizio

delle strade ferrate, e per l'esercizio provvisorio della rete dell'Alta Italia.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Leva militare sui giovani nati nell'anno 1860.

Proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti d'emissione.

La seduta è sciolta (ore 5 e 20).